



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 22/12/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1759

Variazione al bilancio di previsione 2004, art. 42 L.R. 28/01. Iscrizione fondi ministeriali relativi alla L. 236/93 (annualità 2003).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON DELEGA ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA DALL'UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' E CONFERMATA DAL DIRIGENTE DELLO STESSO UFFICIO E DAL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE RIFERISCE QUANTO SEGUE:

Com'è noto la legge 236/93 mira a promuovere interventi formativi strettamente correlati all'innovazione tecnologica e organizzativa dei processi produttivi, nonché all'arricchimento professionale dei lavoratori, finalizzato a consentire il mantenimento dei livelli occupazionali e l'incremento della produttività.

Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto della normativa vigente, con D.D. n° 243/V/2004, sono state ripartite tra le Regioni e le Province Autonome le risorse relative all'annualità 2003.

Con nota n° 29779/04 del 23/09/04 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato a tutte le Regioni e Province Autonome il suddetto decreto, che si allega in copia al presente atto, con il quale alla Regione Puglia sono state assegnate risorse pari ad Euro 2.928.043,60.

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, si provvede alla iscrizione nel bilancio di previsione 2004, in termini di competenza e di cassa, dei fondi assegnati, pari ad Euro 2.928.043,60.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Viene accertata sul Bilancio Regionale 2004 la somma di Euro 2.928.043,60 di cui al D.D. 243/V/2004 al capitolo dell'entrata n02050538;

Viene apportata ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio 2004:

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

Cap. 2050538 Cap. 962046

+ Euro 2.928.043,60 + Euro 2.928.043,60

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della G.R. relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, di apportare, in termini di competenza e cassa, la variazione al bilancio 2004, così come esplicitato nella sezione contabile.

di accertare nel bilancio di previsione 2004 l'importo di Euro 2.928.043,60 così come assegnato, alla Regione Puglia, con il DD 243/V/2004, allegato in copia al presente atto;

di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. n. 30/03, nonché di pubblicarlo sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio centrale per l'orientamento e le formazione professionale dei lavoratori

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO la legge 21 dicembre 1978 n. 845 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

VISTO l'art. 9, commi 3 e 7 della Legge n. 236 del 19 luglio 1993, "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 come modificato dall'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993, che istituisce il Fondo di Rotazione per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'art 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTO il Regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo' all'applicazione degli articoli 87.e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

VISTO il Regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

VISTO il Decreto Legislativo 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro della domanda

e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1 lettera a) della legge n. 144 del 17 maggio 1999, e le "Disposizioni modificative e correttive" del Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002;

ACQUISITO il parere del Sottocomitato alla Formazione Professionale nella riunione del 18 settembre 2003;

TENUTO CONTO delle indicazioni del Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in data 21 luglio 2004.

DECRETA

Articolo 1

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative indicate nella premessa, vengono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome risorse pari a euro 62.865.000,00 (sessantaduemilioniottocentosessantacinquemila/00) di cui alla tabella di seguito riportata.

Tabella di ripartizione delle risorse (*)

Regioni/Province Autonome Euro

VALLE D'AOSTA 180.069,65

PIEMONTE 5.329.841,69

LOMBARDIA. 13.326.883,50

LIGURIA 1.671.562,65

TRENTO 622.699,81

BOLZANO 726.360,79

VENETO 6.527.569,00

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.556.716,55

EMILIA ROMAGNA 5.740.885,37

TOSCANA 4.594.718,16

UMBRIA 1.001.802,89

MARCHE 1.944.180,47

LAZIO 5.214.521,35

ABRUZZO 1.356.171,13

MOLISE 254.778,39

CAMPANIA 3.794.087,76

PUGLIA 2.928.043,60

BASILICATA 455.324,86

CALABRIA 1.108.932,05

SICILIA 3.177.256,08

SARDEGNA 1.352.594,26

TOTALE 62.685.000,00

(*) Calcolata come media lineare tra la % di imprese e la % di lavoratori per Regione. Fonte: MLPS - Unioncamere, Sistema Excelsior 2004 (dati al 31.12.2003).

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7031 del Bilancio del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art 9 della Legge 236 del 19 luglio 1993, esercizio 2004, di cui al Decreto Ministeriale 44/1/04 del 19 marzo 2004.

Articolo 2

1. Sono, destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della Legge Quadro sulla Formazione Professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, nonché i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e del decreto legislativo 181 del 21 aprile 2000 come modificato dal decreto legislativo 297 del 19. dicembre 2002.

2. I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti. per il 70% delle risorse alle seguenti tipologie di lavoratori:

- a. tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
- b. i lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII - Capo 1 - del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003;
- c. i lavoratori di, qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- d. le persone iscritte nelle liste di mobilità;
- e. i lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;
- f. i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione

obbligatoria;

g. i lavoratori in stato di disoccupazione così come definiti dal comma 1 a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi supportate da accordi tra le parti sociali per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione ai sensi dell'art 17 comma 1 punto d della Legge 196 del 24 giugno 1997.

Le Regioni e le Province Autonome definiscono se riservare la quota del 70% delle risorse a tutte o solo a parte delle tipologie indicate.

L'ulteriore 30% delle risorse è destinato a target definiti da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Articolo 3

1. Le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome tengono, altresì, conto delle scelte operate nella attuazione dei Programmi Operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonché del contestuale avvio operativo dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua ex articolo 118 legge 388 del 23, dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

3. Nell'attuazione dei piani formativi le Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale.

Articolo 4

1. Le, Regioni e le Province Autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste:

l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

le modalità di selezione dei progetti;

il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68 del 12 gennaio 2001 e 69 del 12 gennaio 2001).

L'attività formativa per i lavoratori in stato di disoccupazione così come definiti all'art. 1, comma 1, deve essere realizzata nel rispetto delle regole definite dal sistema di accreditamento.

2. Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69 del 12 gennaio 2001 sugli Aiuti di importanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della Legge del 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - UCOFPL, Divisione V - l'Atto deliberativo - dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella riportata all'articolo 1 del presente Decreto.

4. Le Regioni e le Province Autonome comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

5. Le risorse non impegnate dalle Amministrazioni Regionali e dalle Province Autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente provvedimento sono, revocate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ripartite secondo un criterio di proporzionalità tra le Amministrazioni che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui all'articolo 1 e che hanno provveduto al regolare invio dei Rapporti di monitoraggio di cui al successivo art. 5, comma 1.

Articolo 5

1. Le Regioni e le Province Autonome inviano ogni sei mesi (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali UCOFPL. Il rapporto è realizzato secondo le Linee guida inviate in allegato alla nota Prot. 15811 del 11 maggio 2004 e gli indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione dell'Isfol pertinenti ai target previsti dal presente Decreto e dai target ulteriori individuati dalle Amministrazioni Regionali e dalle Province Autonome.

2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, lì 22 settembre 2004

Il Direttore Generale
Aviana Bulgarelli